



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 15 del 27-02-2025

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **13:00** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull' Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti - Assenti
	Ruta Giovanni	Sindaco	P
	DANESE Irene	Vicesindaco	P
	PASQUALOTTO Alice	Assessore	P
	SARTORI Paolo	Assessore	P
	AMBROSI Alberto	Assessore Esterno	P

Assiste il Segretario Comunale SEBASTIANO CRISTOFOLETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni Ruta, nella sua qualità di Sindaco del Comune, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 30 marzo 1971, n. 118, all'art. 27 prevede che *“gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche”*;
- la Legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'art. 32, comma 20, prescrive che i progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche devono essere conformi alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503);
- il successivo comma 21, dello stesso articolo 32, prescrive che per gli edifici pubblici già esistenti, non ancora adeguati alle disposizioni di cui al citato D.P.R. 384/1978, devono essere adottati, da parte delle Amministrazioni competenti, specifici Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (d'ora in poi PEBA), definendone obiettivi e finalità, nonché struttura ed articolazione;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 avente ad oggetto *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*, all'art. 24, comma 9, prescrive che i piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata Legge 41/1986 vengano integrati prevedendo di rendere accessibili, oltre agli edifici pubblici, anche gli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone disabili;
- il successivo comma 11 dello stesso articolo 24 impone l'adeguamento dei regolamenti edilizi-comunali alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 avente ad oggetto *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere-architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*, all'art. 4, definendo i criteri generali di intervento relativi agli spazi pubblici ed alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale (percorsi pedonali, aree verdi, piazze, parcheggi, ecc.) segnala la necessità di realizzare itinerari accessibili alle persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. dell'Edilizia), recepisce all'art. 82, comma 8, i sopra citati commi 9 e 11 dell'art. 24 della L. 104/1992;
- la Legge regionale del Veneto 12 luglio 2007, n. 16 avente ad oggetto *“Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”* delega alla Giunta regionale il compito di dettare disposizioni per la redazione e revisione dei PEBA autorizzando la stessa ad assegnare contributi ai Comuni che redigono o revisionano i piani suddetti nel limite del 50% della spesa sostenuta;
- la Legge 3 marzo 2009, n. 18 avente ad oggetto *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”* riconosce il diritto alla mobilità

e alla piena fruizione degli spazi collettivi come preconditione necessaria alle persone con disabilità per poter esercitare i propri diritti di partecipazione alla vita sociale;

•la D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009 detta infine le “*Disposizioni per la redazione e la-revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)*”;

DATO ATTO che il PEBA si configura come Piano di Settore ed ha la funzione di coordinare e programmare interventi che coinvolgano sia strutture che spazi di raccordo fra esse, consentendo la creazione di un sistema urbano accessibile nel suo complesso, e non solo nelle sue singole parti;

CONSIDERATO che l’obiettivo dello studio è analizzare le condizioni di accessibilità alle strutture pubbliche (edifici-comunali ad uso pubblico, principali strutture di interesse pubblico anche non comunali) e agli spazi urbani (giardini e parchi pubblici, marciapiedi, parcheggi, piazze, ecc), al fine di individuare le barriere da eliminare e predisporre un piano di intervento coordinato in base alle priorità degli interventi, le modalità generali e relativi costi;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale ha avviato il percorso finalizzato alla redazione, adozione, approvazione e attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), che assume inoltre il ruolo di principale strumento finalizzato alla pianificazione e programmazione coordinata degli interventi ritenuti indispensabili alla piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici;

VISTO che a seguito dell’avviso pubblico approvato con DR n. 22 del 01/06/2023, a valere sul “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10/10/2022 è stato assegnato un contributo al Comune di Albaredo d’Adige per la redazione del PEBA;

VISTO il Decreto Regionale n. 46 del 17/08/2023 di impegno di spesa a favore dei Comuni beneficiari del finanziamento per la redazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 729 del 13-12-2023 con la quale è stato affidato allo Studio PUAM STUDIO ASSOCIATO DI SARTORI PAOLA E MENEGHETTI ALESSANDRA DI ROVIGO l’incarico della redazione del PEBA del Comune di Albaredo d’Adige;

VERIFICATO che, al fine di garantire un’adeguata partecipazione al processo di formazione del PEBA è stato reso pubblico, sul sito istituzionale dell’Ente, un questionario, liberamente accessibile e compilabile on-line, al fine di raccogliere proposte e segnalazioni da chiunque in merito alla predisposizione del PEBA;

CONSIDERATO che il PEBA predisposto dal professionista incaricato Studio PUAM STUDIO ASSOCIATO DI SARTORI PAOLA E MENEGHETTI ALESSANDRA DI ROVIGO, agli atti del Comune in data 30/01/2025 prot.n. 1040, è composto dalla documentazione di seguito indicata:

ELABORATI

DOC.01 Relazione illustrativa generale

DOC.02 Schede di rilievo

DOC.03 Schede di progetto

TAVOLE

TAV.01a Planimetria generale stato di fatto - Capoluogo

TAV.01b Planimetria generale stato di fatto - Frazioni

TAV.02a Planimetria generale stato di progetto - Capoluogo

TAV.02b Planimetria generale stato di progetto – Frazioni;

RILEVATO che ai fini dell'approvazione del PEBA, successivamente all'adozione da parte della Giunta Comunale, il Piano deve essere depositato per 30 giorni presso la sede comunale in visione al pubblico; nei successivi 30 giorni chiunque potrà formulare osservazioni che verranno esaminate e dedotte in sede di approvazione del PEBA da parte del Consiglio Comunale;

VISTA la L.R. 11/2004;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle competenze della Giunta Comunale;

VISTI i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ALL'UNANIMITÀ dei voti, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
2. di adottare il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, ai sensi della L. 41/1986, L. 104/1992 e L.R. 16/2007, come previsto dalla D.G.R.V. n. 841 del 31/03/2009, redatto dal professionista incaricato Studio PUAM STUDIO ASSOCIATO DI SARTORI PAOLA E MENEGHETTI ALESSANDRA DI ROVIGO, e composto dai seguenti elaborati agli atti del Comune in data 30/01/2025 prot.n. 1040:

ELABORATI

DOC.01 Relazione illustrativa generale

DOC.02 Schede di rilievo

DOC.03 Schede di progetto

TAVOLE

TAV.01a Planimetria generale stato di fatto - Capoluogo

TAV.01b Planimetria generale stato di fatto - Frazioni

TAV.02a Planimetria generale stato di progetto - Capoluogo

TAV.02b Planimetria generale stato di progetto – Frazioni;

3. di disporre che entro otto giorni dall'esecutività della presente deliberazione, il PEBA venga depositato, per trenta giorni consecutivi, presso la sede del Comune di Albaredo d'Adige, al fine

di renderlo disponibile al pubblico per la presa visione e la formulazione, nei successivi trenta giorni, di eventuali osservazioni, dandone adeguata informazione tramite avviso pubblicato nell'albo pretorio dell'Ente, nel sito Internet comunale e tramite ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;

4. di precisare che nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale deciderà sulle eventuali osservazioni e sull'approvazione del PEBA;
5. di dare atto che l'approvazione del PEBA da parte del Consiglio Comunale costituirà il presupposto per la definizione del programma di attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e delle relative spese, da realizzarsi secondo le disponibilità di bilancio e le priorità individuate nel PEBA stesso;
6. di dare atto inoltre che, una volta approvato, il PEBA dovrà integrarsi con il regolamento edilizio comunale e con gli strumenti urbanistici comunali, conformemente a quanto stabilito all'art. 3.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 841/2009 che prevede che i piani urbanistici comunali devono essere adeguati alle previsioni del PEBA entro sei mesi dalla sua approvazione;
7. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti conseguenti dal presente provvedimento;
8. di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Giovanni Ruta

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

IL Segretario Comunale

SEBASTIANO CRISTOFOLETTI

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
